

Legge regionale 07 marzo 1994, n.22

Delega delle funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico per l'attività di cave e torbiere e conclusione del regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 30-4-1980, n. 36 e succ. modif.

<CAPO INIZIALE>

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per l'apertura e l'esercizio di cave e torbiere, in conformita' con quanto previsto dagli artt. 1 e 7 del RD 30-12-1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" e dall'art. 19 della LR 30-4-1980, n. 36 e succ. modif. "Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere".

2. Le norme di cui alla presente legge coordinano il procedimento amministrativo relativo alla autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico con il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 6 della LR 30-4-1980, n. 36 e succ. modif.

3. La presente legge, inoltre, disciplina l'esercizio delle cave e torbiere di cui all'art. 11 della LR 30-4-1980, n. 36 e succ. modif. e la conclusione del regime transitorio ivi previsto.

Capo I

DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO PER L'ATTIVITA' DI CAVE E TORBIERE.

ARTICOLO 2

(Competenza)

1. In conformita' con le previsioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e al fine di assicurare l'esercizio organico delle funzioni delegate, le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 sono delegate alle province, gia' competenti in materia di vincolo idrogeologico ai sensi del primo comma, lett. m) dell'art. 2 della LR 23-1-1989, n. 10 "Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

2. Qualora le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico siano esercitate, ai sensi della legge regionale, da un ente diverso dalla provincia, quest'ultimo e' altresì competente per le funzioni di cui alla presente legge. Al

medesimo si applicano tutte le disposizioni che la presente legge riferisce alla provincia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma le province assicurano, in conformita' al loro ordinamento interno, una valutazione tecnica, per quanto possibile interdisciplinare, comprensiva delle opposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3, per la quale si avvalgono anche del Corpo Forestale dello Stato in conformita' con le convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 3 (Procedura)

1. La domanda di autorizzazione, relativamente al vincolo idrogeologico, indirizzata al Presidente della Giunta provinciale, e' presentata al Comune territorialmente interessato, corredata del piano di coltivazione di cui agli artt. 4 e 4 bis della LR 304-1980, n. 36 e succ. modif., e della documentazione di cui all'allegato A della presente legge.

2. Il coordinamento delle procedure di cui al presente articolo con le procedure per il rilascio dell'autorizzazione comunale prevista dalla LR 30-4-1980, n. 36 e succ. modif., e' effettuato con le modalita' di cui al successivo art. 4.

3. Della presentazione della domanda e' data notizia al pubblico mediante avviso affisso nell'albo pretorio comunale entro otto giorni dal ricevimento.

4. La domanda e la relativa documentazione sono depositati presso il Comune per trenta giorni consecutivi, decorrenti dall'affissione dell'avviso, durante i quali chiunque puo' presentare osservazioni e opposizioni.

5. Durante il periodo di pubblicazione, il Comune accerta l'ammissibilita' dell'attivita' estrattiva per cui e' richiesta l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici e paesistici.

6. Le domande per le quali non sussistano i requisiti di ammissibilita' ai sensi del precedente comma sono respinte. Il mancato accoglimento della domanda e' comunicato al richiedente e per conoscenza alla Provincia.

7. Le domande di cui sia verificata l'ammissibilita' ai sensi del quinto comma sono trasmesse, entro otto giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, alla Provincia. Unitamente alla domanda e' trasmessa la documentazione allegata alla stessa, le osservazioni e le opposizioni ricevute nonche' la dichiarazione attestante la verifica di ammissibilita' di cui al quinto comma. E' comunque in facolta' del Comune di allegare ulteriori proprie

osservazioni in merito alla domanda.

8. La Provincia decide in merito alle domande di autorizzazione, relativamente al vincolo idrogeologico, entro 120 giorni dal ricevimento delle medesime, con provvedimento conforme alle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui al terzo comma dell'art. 2.

9. Il provvedimento adottato e' notificato al richiedente. Copia del medesimo e' trasmessa al Comune e ai soggetti oppositori.

10. L'autorizzazione rilasciata ai fini del vincolo idrogeologico non consente l'esercizio dell'attivita' estrattiva in assenza dell'autorizzazione comunale di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4

(Coordinamento con l'autorizzazione comunale)

1. La coltivazione di cave e torbiere e' soggetta ad autorizzazione del Comune, il cui rilascio e' disciplinato dalla LR 30-4-1980, n. 36 e succ. modif.

2. La domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui al primo comma dell'art. 3, e' presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 4 nonche' alle varianti di cui al secondo comma dell'art. 4 bis della LR 30-4-1980, n. 36 e succ. modif.

3. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e' di norma, rilasciata per una durata corrispondente a quella dell'autorizzazione comunale. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico che abbiano durata piu' limitata devono essere esplicitamente motivate e connesse a reali esigenze di verifica delle condizioni idrogeologiche dei siti di cava.

4. E' fatta eccezione alle disposizioni di cui al secondo comma solo nel caso in cui la domanda riguardi la proroga di precedenti autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, che siano relative alla coltivazione di cave regolarmente autorizzate dal Comune ai sensi della LR 30-4-1980, n. 36 e succ. modif.

5. Nei casi di cui al comma precedente il Comune, nella trasmissione degli atti prevista al settimo comma dell'art. 3, allega copia dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della LR 30-4-1980, n. 36 e succ. modif. La proroga dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico non potra' avere durata superiore alla validita' dell'autorizzazione comunale stessa.

6. Il Comune adotta i provvedimenti di propria competenza successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

7. Ai fini di cui al comma precedente, i termini previsti dagli artt. 4 bis e 6 della LR 30-4-1980, n. 36 e succ. modif., sono sospesi dalla data di trasmissione della domanda di autorizzazione alle Province, fino al ricevimento da parte del Comune della copia del provvedimento adottato ai sensi del nono comma dell'art. 3.

8. Le date di cui al comma precedente sono comunicate al richiedente a cura del Comune.

ARTICOLO 5

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico)

1. Qualora nella coltivazione di cave e torbiere sia violata la normativa in materia di vincolo idrogeologico ovvero non siano rispettate le prescrizioni dettate nell'autorizzazione medesima, la Provincia, con provvedimento motivato, dispone la sospensione dell'attività fino ad un massimo di dodici mesi, ordinando, ove occorra, l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere i danni conseguenti la violazione.

2. Nei casi di particolari gravità la Provincia può altresì disporre la revoca dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati al Comune.

ARTICOLO 6

(Potere sostitutivo)

1. Qualora la Provincia non adotti i provvedimenti di propria competenza nel termine di cui all'ottavo comma dell'art. 3, la Giunta regionale può diffidare a provvedere assegnando un termine perentorio di 30 gg. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della L. 30-4-1973, n. 30.

2. Alla scadenza del termine indicato nell'atto di diffida, l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale nel termine di 180 giorni, sentita la competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 66 dello Statuto. Il provvedimento è notificato all'interessato e comunicato al Comune e alla Provincia.

3. Resta ferma la competenza della Provincia in ordine alla vigilanza sulle attività autorizzate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 5 sono adottati dalla Giunta regionale su proposta della Provincia.

ARTICOLO 7

(Direttive e dati informativi)

1. In conformita' alla normativa generale in materia di delega, le Province esercitano le funzioni di cui alla presente legge in base alle direttive del Consiglio regionale ed assicurando i dati informativi richiesti dalla Regione.

2. La Giunta regionale individua, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati informativi che ciascun Ente e' tenuto a fornire ai sensi del primo comma e le relative modalita' di elaborazione e trasmissione.

ARTICOLO 8

(Procedimenti pendenti)

1. Le funzioni amministrative delegate con la presente legge continuano ad essere svolte, per i procedimenti pendenti, dalla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma precedente, si intendono pendenti i procedimenti per i quali la domanda di autorizzazione sia pervenuta agli uffici della Giunta regionale entro il giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

CONCLUSIONE DEL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1980, N. 36 E SUCC. MODIF.

ARTICOLO 9

(Modalita' e termini)

1. Nei casi in cui non siano state adottate le varianti agli strumenti urbanistici previsti dall'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif., l'attivita' estrattiva e' inammissibile e deve cessare se in atto, sempreche' non sia regolarizzata ai sensi del terzo comma. I Comuni comunicano alla Regione, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, la sussistenza dei casi in questione.

2. Qualora lo stato di fatto della coltivazione alla data in vigore della presente legge risulti interessare territori compresi nel sistema regionale delle aree protette, perimetrato come zone b, c, d, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e succ. modif., ovvero la coltivazione risulti proseguita in difformita' dai progetti in base ai quali e' stata richiesta l'autorizzazione, il Sindaco ordina immediatamente la cessazione dell'attivita' e prescrive le opere di sistemazione ambientale previste dall'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif. ferme, se da applicarsi, le sanzioni previste dall'art. 17 della medesima legge. Il provvedimento e' notificato al proprietario della cava o al conduttore se diverso

dal proprietario e comunicato alla Regione.

3. Fuori dai casi previsti dal secondo comma, il Comune può adottare, entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la variante prevista dall'art. 11, quarto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif. La Giunta regionale assume le proprie determinazioni sulla variante entro e non oltre centottanta giorni dal suo ricevimento. Qualora esigenze istruttorie particolarmente complesse lo rendano necessario la Giunta, può con atto motivato, prolungare per non più di novanta giorni il termine suddetto entro il quale debbono essere comunque adottate le determinazioni di competenza. Del ricevimento della variante, come di ogni determinazione assunta compreso l'eventuale prolungamento del termine, è data comunicazione al Consiglio Regionale. Il Comune provvede, una volta approvata la variante dalla Regione, al rilascio della prescritta autorizzazione e al relativo convenzionamento. Ai fini dell'esame tecnico amministrativo delle varianti la Giunta regionale costituirà con propria deliberazione uno speciale gruppo istruttorio interdipartimentale e si avvarrà del parere di una sezione speciale della CRTA costituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio Regionale e composta da 3 componenti della Sezione Urbanistica e Beni Ambientali, da 3 componenti della Sezione Lavori Pubblici e da 3 esperti appositamente designati.

4. Se la variante non è adottata nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o se essa non consegue l'approvazione regionale la domanda di autorizzazione si intende respinta. In tali casi il Sindaco ordina immediatamente la cessazione dell'attività e prescrive le opere di sistemazione ambientale previste dall'art. 12 della LR 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif. Il provvedimento è notificato al proprietario della cava o al conduttore se diverso dal proprietario e comunicato alla Regione.

5. Nel caso in cui l'esecuzione delle opere di sistemazione ambientale conseguenti alla cessazione dell'attività ai sensi del secondo e del quarto comma, renda indispensabile un proseguimento limitato dell'attività estrattiva, la relativa autorizzazione è subordinata all'approvazione di apposita variante urbanistica.

6. Qualora il Sindaco non provveda ad ordinare la cessazione dell'attività e a prescrivere le opere di sistemazione ambientale ai sensi del secondo e del quarto comma, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, dispone il compimento degli atti in sostituzione del Comune, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 66, secondo comma, dello Statuto.

ALLEGATO A

(Documentazione integrativa da allegare alle domande di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico)

1. Studio idrogeologico di dettaglio:

- a) Schema complessivo della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
- b) Individuazione di sorgenti e pozzi.
- c) Presenza e caratteristiche del flusso idrico sotterraneo.
- d) Presenza di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno).
- e) Definizione dei rapporti fiume-falda (direzioni del flusso delle acque sotterranee) nel caso di cave ubicate in prossimità di corsi d'acqua.
- f) Utilizzazioni, anche potenziali, delle acque sotterranee.
- g) Per le cave di fondovalle studio idraulico mirato ad accertare la mancanza di interferenze tra l'attività estrattiva e la dinamica fluviale nonché l'assenza di influenza dell'intervento sul bilancio del trasporto solido.

2. Studio vegetazionale:

- a) Carta tematica in scala non inferiore a 1:10.000 sull'uso attuale del suolo nella zona di intervento e nel territorio circostante, con evidenziazione delle diverse tipologie di bosco (composizione specifica, struttura e densità, età, forme di governo).
- b) Relazione illustrativa dell'uso del suolo con riferimento alla cartografia di cui al punto a), in cui siano descritti in dettaglio le caratteristiche dei boschi e delle condizioni stazionali (caratteristiche chimico-fisiche dei terreni, pendenza esposizione).
- c) Valutazione degli effetti previsti sull'assetto vegetazionale preesistente.

3. Ripristino dei luoghi:

- a) Relazione generale integrativa in cui siano evidenziati gli obiettivi e gli interventi del progetto di risistemazione ambientale, da attuarsi di norma contestualmente alla coltivazione, in rapporto alla stabilità dei siti di cava, alla regolazione della circolazione idrica superficiale e sotterranea, al recupero delle caratteristiche vegetazionali.
- b) Dettaglio delle opere per la regolazione delle acque superficiali durante le fasi di coltivazione ed al termine della risistemazione ambientale.

- c) Dettaglio delle opere di rinverdimento, di rimboschimento o di rimessa a coltura dei siti di cava, specificando:
- le fasi ed i tempi di realizzazione
 - la qualità, quantità e distribuzione dei materiali di riporto necessari al ripristino vegetazionale o culturale
 - le tecniche di stabilizzazione e di difesa da fenomeni erosivi dei suddetti materiali di riporto
 - le tecniche di rinverdimento e di rimboschimento, indicando le specie impiegate, le modalità ed i tempi di semina o di messa a dimora, le cure colturali successive atte a garantire l'efficacia degli interventi.